		Rep. n del
	<u>CONTRATTO</u>	
	OGGETTO DEL CONTRATTO	
	Fornitura di Pacemaker e Defibrillatori impiantabili, con relativi elettrocateteri	
	e materiale per elettrofisiologia occorrenti all'Azienda U.S.L. di Viterbo	
	durata di diciotto mesi.	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemilaquindici, il giorno, del mese di, tra	
	I'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI VITERBO – Partita IVA	
	01455570562 nella persona del Suo Legale Rappresentante pro tempore,	
	Commissario Straordinario Dott. Luigi Macchitella, nato	
	e residente per la carica in Via Enrico Fermi, 15 – 01100 VITERBO	
	e la Ditta corrente in , via	
	C.F. e P.I. n. (di seguito denominata per brevità	
	"Aggiudicatario"), iscritta alla Camera di Commercio della Provincia di	
	in persona del Sig nato a	
	() il, C.F.	
	in qualità di	
	PREMESSO	
-	Che con deliberazione n. del , a conoscenza delle parti,	
	l'Amministrazione ha indetto gara a mezzo procedura aperta, Codice Gara	
	5866857, ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006, con criterio di aggiudicazione ai	
	sensi dell'art.83, comma dello stesso D. Lgs. n. 163/2006, ovvero dell'offerta	
	economicamente più vantaggiosa per un importo presunto pari ad euro	
	2.363.503,60 (diconsi euro duemilionitrecentosessantatremilacinquecentotre/60) per un	
	- Pag. 1 di 17 -	

	periodo contrattuale di diciotto (18) mesi;	
-	Che le parti dichiarano che la suddetta gara ed i relativi allegati, che della	
	richiamata Deliberazione costituiscono parte integrante, ovvero il Bando di	
	gara, il Capitolato Speciale di Gara ed Offerta economica, risultano loro noti e	
	che agli stessi intendono fare espresso riferimento intendendosi integralmente	
	recepiti nel presente contratto, anche se materialmente non allegati;	
-	Che con deliberazione n. del , di cui si allega copia al	
	presente atto, sono stati approvati gli atti di gara ed il servizio de quo è stato	
	aggiudicato alla Ditta ;	
-	Che le Offerte tecnica ed economica, allegate al presente atto e presentate	
	all'interno del plico di gara dall'Aggiudicataria sono ben note alle parti ed	
	integralmente recepite nel presente contratto, con rinuncia ad ogni contraria	
	eccezione;	
_	Che la Società, risultata aggiudicataria della gara di cui agli atti sopra	
	individuati, ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula ed	
	ha, altresì, prestato cauzione definitiva a mezzo fidejussione bancaria o	
	assicurativa n. del contratta	
	con l'ente per un importo di € (diconsi euro	
) e con validità sino al ; (Doc. Allegato n.)	
	TUTTO CIÒ PREMESSO	
	Le parti convengono e stipulano quanto segue:	
	ART. 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI.	
	Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime	
	premesse e nella parte restante del presente atto, ancorché non materialmente	
	- Pag. 2 di 17 -	
	- Pag. 2 at 17 -	

	allegati, sono a conoscenza delle parti e da queste si intendono integralmente	
	recepite nel presente contratto.	
	ART. 2 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE.	
	L'esecuzione di quanto oggetto del presente contratto è regolata in via	
	graduata:	
a)	dalle clausole del presente atto, che costituiscono la manifestazione	
	integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Amministrazione e	
	l'Aggiudicatario relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;	
b)	dal capitolato di gara, nonché dall'offerta tecnica ed economica presentate	
	dalla Società, che si intendono conosciute ed integralmente recepite dalle parti	
	anche se non materialmente allegate al presente contratto. Nel caso in cui gli	
	atti ed i documenti di gara sopra richiamati prodotti dall'Amministrazione	
	presentino elementi di discordanza con gli ati prodotti dalla Società, prevarrà	
	la versione più favorevole per l'Amministrazione;	
c)	dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed	
	integrazioni;	
d)	dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive integrazioni e	
	modificazioni e dal D.P.R. 3 giugno1998 n° 252;	
e)	dal decreto legislativo n° 81/2008 e successive modificazioni ed	
	integrazioni (in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di	
	lavoro);	
f)	dal decreto legislativo n° 196/2003 e successive modificazioni ed	
	integrazioni (in materia di protezione dei dati personali);	
g)	dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia	
	di contratti e di appalti pubblici, anche comunitarie, già emanate e che saranno	
	- Pag. 3 di 17 -	

emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle	
disposizioni di cui ai precedenti punti.	
ART. 3 – OGGETTO DELL'APPALTO.	
L'Amministrazione, come sopra rappresentata, affida all'Aggiudicatario, che	
accetta, l'appalto relativo alla fornitura di Pacemaker e Defibrillatori	
impiantabili, con relativi elettrocateteri e materiale per elettrofisiologia come	
dettagliatamente previsto dagli atti di gara.	
ART. 4 – AMMONTARE DELL'APPALTO	
L'ammontare complessivo dell'appalto è di €I.V.A. esclusa.	
L'importo contrattuale potrà comunque variare tanto in più quanto in meno per	
effetto delle variazioni delle quantità previste e ciò, tanto in via assoluta,	
quanto nelle reciproche proporzioni ovvero anche a causa di soppressione di	
alcune categorie previste e di esecuzione di altre non previste senza che la	
Ditta possa trarne argomenti per chiedere compensi non contemplati nel	
presente contratto.	
ART. 5 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO.	
L'Aggiudicatario espleterà il servizio con impiego di mezzi e risorse proprie.	
L'Aggiudicatario non avrà alcun compito di direzione e/o coordinamento nei	
confronti dell'Amministrazione, con la quale collaborerà lealmente e	
proficuamente, e non potrà impegnarla in alcun modo.	
ART. 6 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE	
PRESTAZIONI CONTRATTUALI.	
L'Aggiudicatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente	
contratto a perfetta regola d'arte, secondo le condizioni, le modalità, i termini	
e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli allegati richiamati in	
- Pag. 4 di 17 -	
1 48.7 44.17	

premessa, nonché nel rispetto di quanto sarà concordato tra le parti in merito	
alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.	
È in facoltà dell'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche	
senza preavviso, alle verifiche – nessuna esclusa – sulla piena e corretta	
esecuzione dal presente contratto, ed a questo effetto l'Aggiudicatario si	
impegna a prestare ogni necessaria collaborazione a riguardo.	
In caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi di cui ai	
precedenti commi, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento	
del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, senza	
alcun preavviso.	
ART. 7 - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA.	
Sono a carico della Ditta, intendendosi remunerati con il corrispettivo	
contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività ed agli adempimenti	
occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, secondo le	
modalità e le specifiche concordate, ed in particolare il trasporto a destinazione	
di tutti gli articoli oggetto della fornitura	
ART. 8 – DURATA.	
Il presente contratto ha una durata di diciotto mesi decorrenti dalla data di	
stipula del presente contratto. È vietato il rinnovo tacito. È fatto comunque	
obbligo alla ditta aggiudicataria di garantire le relative forniture per i tempi	
strettamente necessari per l'espletamento della nuova gara da parte della	
Regione Lazio o da parte dell'AUSL Viterbo, previa comunicazione scritta da	
recapitarsi prima della scadenza.	
ART. 9 – CORRISPETTIVI.	
A fronte delle forniture erogate secondo le modalità previste nel presente	
- Pag. 5 di 17 -	

contratto, l'Amministrazione corrisponderà all'Aggiudicatario l'importo così	
come pattuito nell'Offerta economica (Doc. All. n.) oltre IVA.	
Il pagamento sarà effettuato, con le modalità indicate dal successivo art. 11.	
Al fine dell'adeguamento dei prezzi, ex art 115 d.lgs. 163/2006, saranno	
sottoposti a revisione periodica i prezzi dei servizi e/o forniture sulla base dei	
dati di cui all'art.7, comma4, lett.c) e comma 5. L'ISTAT cura la rilevazione e	
l'elaborazione dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle	
amministrazioni aggiudicatrici, provvedendo alla comparazione tra questi	
ultimi ed i prezzi di mercato.	
ART. 10 – ONERI ECONOMICI.	
Faranno carico all'Aggiudicatario, intendendosi integralmente ricompresi nei	
corrispettivi di cui al precedente articolo 9, tutti gli oneri economici e le spese	
(anche di trasferta), necessari all'adempimento delle attività oggetto del	
contratto, secondo gli obblighi posti dall'art.7.	
ART. 11 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO.	
II corrispettivo indicato al precedente art. 9 verrà fatturato dall'Aggiudicatario	
all'Amministrazione.	
Tutti i corrispettivi verranno regolati tramite rimessa diretta nel termine di 60	
(sessanta) giorni dalla data della fattura, mediante bonifico bancario con valuta	
fissa al beneficiario sul conto corrente bancario n.	
Eventuali variazioni alle modalità di pagamento dovranno essere comunicate	
per iscritto dall'Aggiudicatario all'Amministrazione, e saranno considerate	
valide sino a nuova e diversa comunicazione. L'aggiudicatario assicura il	
pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla	
Legge n. 136, articolo 3, del 13/08/2010.	
D / 1:17	

ART. 12 – RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO.	
L'Aggiudicatario è l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni,	
necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio.	
L'Aggiudicatario si obbliga a dare immediata comunicazione	
all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione	
del presente contratto.	
ART. 13 – CAUZIONE DEFINITIVA	
A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti	
dell'art.113 d.lgs. n° 163/2006, ha costituito a favore dell'Amministrazione	
una garanzia fideiussoria nella misura del 10% dell'importo complessivo di	
aggiudicazione di ciascun lotto, come esposto nelle premesse al presente atto.	
La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito	
principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte	
le obbligazioni del Fornitore nascenti dall'esecuzione dei singoli ordinativi di	
fornitura ricevuti. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli	
obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è	
prevista l'applicazione di penali. L'Amministrazione ha dunque il diritto di	
avvalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per	
l'applicazione delle penali.	
ART.14 – DANNI E RESPONSABILITA' CIVILE	
La Società fornitrice assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o	
danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni tanto del fornitore	
stesso quanto dell'Amministrazione contraente e/o di terzi, in virtù dei prodotti	
oggetto della fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre	

inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferite allo

stesso fornitore, anche se eseguite da terzi. A tal proposito, la Società dichiara	
di aver stipulato o comunque di essere in possesso di apposita polizza	
assicurativa (Allegato) per l'intera durata del rapporto contrattuale a	
copertura del rischio da responsabilità civile del Fornitore medesimo in ordine	
allo svolgimento delle attività di cui al Capitolato d'Oneri ed ai singoli	
Ordinativi di Fornitura. Il Fornitore dichiara che detta polizza tiene indenne	
l'Amministrazione contraente ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori	
nonché i terzi nell'esecuzione delle attività sopra citate. Resta inteso che la	
validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è	
condizione essenziale per l'Amministrazione.	
ART. 15 – PENALI	
L'Aggiudicatario si obbliga ad eseguire il servizio de quo nelle modalità	
indicate nel presente contratto, nel Capitolato Speciale e nell'Offerta tecnica,	
senza alcuna interruzione o rinvio, eccettuati i casi di forza maggiore.	
L'Amministrazione si riserva l'applicazione di penali per qualsiasi altra	
inadempienza al presente contratto ed agli articoli richiamati dei suoi allegati.	
Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo	
l'ipotesi in cui il Fornitore non provveda alla consegna nel giorno pattuito o	
ritardo nella sostituzione dei prodotti risultati difettosi, sarà dovuta, per ogni	
giorno di ritardo, all'Amministrazione una penale pari al 2% del valore	
dell'ordine emesso, al netto dell'IVA, con un minimo di € 250,00. Decorso il	
termine massimo di ritardo di 30 gg., negli Ordinativi di fornitura,	
l'Amministrazione, oltre all'applicazione della penale, potrà risolvere	
l'Ordinativo di fornitura ai sensi dell'art. 1456 C.C. (clausola risolutiva	
espressa) addebitando alla Società inadempiente il maggior prezzo	

eventualmente pagato per l'acquisto dei beni oggetto dell'Ordinativo, salvo il	
diritto di agire per il risarcimento di ogni danno conseguentemente subito	
(art.1382 C.C.). Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile	
all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al	
termine stabilito per la sostituzione dei prodotti che risultassero difettosi,	
l'Amministrazione applicherà alla Società una penale pari al 2% (due per	
cento) del valore dei prodotti in contestazione, fatto salvo il risarcimento del	
maggior danno. Nei casi in cui, causa l'inadempimento del Fornitore,	
l'Amministrazione sia costretta ad acquistare presso terzi i prodotti oggetto	
della fornitura, la penale nella percentuale sopra indicata sarà calcolata, così	
come nei casi di inadempimento parziale, sul corrispettivo relativo alla quota	
parte di fornitura ancora da eseguire e fino all'esatto adempimento della stessa.	
Gli eventuali inadempimenti verranno contestati al Fornitore che dovrà	
comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 10	
(dieci) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non possano essere	
accolte ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine	
indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate	
dall'inizio dell'inadempimento. L'Amministrazione ha facoltà di contro	
dedurre, ma, in mancanza, il silenzio dell'Amministrazione mai potrà essere	
considerato quale accoglimento delle giustificazioni addotte, il che potrà	
avvenire solo ed esclusivamente a mezzo di formale atto scritto.	
E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di non attendere l'esecuzione	
della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e	
di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni d'urgenza lo giustifichino,	
ponendo a carico del fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il	

materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico	
dell'aggiudicatario.	
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non	
esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la	
quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento	
della medesima penale.	
Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente	
articolo non preclude all'Amministrazione il diritto a richiedere il risarcimento	
degli eventuali maggiori danni ai sensi dell'art. 1382 c.c., nonché la	
risoluzione di diritto del presente contratto nell'ipotesi di grave e/o reiterato	
inadempimento.	
L'Amministrazione applicherà le penali direttamente, tramite addebito delle	
penali stesse sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore	
dell'aggiudicatario, ovvero ancora utilizzando la cauzione definitiva che in tal	
caso dovrà sempre essere immediatamente reintegrata.	
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non	
esonera in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento delle obbligazioni	
rispetto alle quali si è reso inadempiente.	
In caso di persistente inadempimento, è riconosciuta all'Amministrazione la	
facoltà, previa comunicazione all'Aggiudicatario, di ricorrere a terzi per	
ottenere i medesimi servizi o servizi alternativi, addebitando allo stesso	
Aggiudicatario i relativi costi sostenuti.	
ART. 16 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.	
L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni	
di cui sia comunque venuto a conoscenza in esecuzione del presente contratto,	
- Pag. 10 di 17 -	
- rag. 10 at 17 -	

di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di	
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari	
all'esecuzione del presente contratto.	
In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza	
verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in	
essere con l'Azienda Sanitara Locale di Viterbo e comunque per i cinque anni	
successivi alla cessazione di efficacia del presente contratto.	
L'obbligo di cui al precedente capoverso sussiste, altresì, relativamente a tutto	
il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.	
L'obbligo di cui al primo capoverso del presente articolo non concerne i dati	
che siano o divengano di pubblico dominio.	
L'Aggiudicatario, nella qualità di responsabile esterno del trattamento dei dati	
a cui accede, ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, è tenuto all'esatta e puntuale	
osservanza delle idonee misure di sicurezza ed all'applicazione misure minime	
di cui all'Allegato B dello stesso decreto.	
L'osservanza di quanto sopra dovrà essere assicurata dall'Aggiudicatario ed	
anche da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse umane in genere,	
nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e	
risorse di questi ultimi, degli obblighi derivanti dal trattamento dei dati dui cui	
alla legge privacy di segretezza anzidetti.	
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la	
facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che	
l'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare	
 all'Amministrazione per l'inosservanza di detti obblighi.	
 L'Aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei	
- Pag. 11 di 17 -	

-	casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Impresa	
	stessa a gare e appalti, previa comunicazione all'Amministrazione.	
	L'Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare ed uniformare i propri	
	comportamenti a tutto quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003.	
	ART. 17 – PERSONALE.	
	L'Aggiudicatario dovrà assicurare il servizio sotto la propria responsabilità.	
	La Ditta si impegna ad osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di	
	legge inerenti il servizio di cui al presente contratto, ed in particolare:	
	a) corrispondere al personale almeno la paga minima oraria prevista dai	
	vigenti contratti di categoria, salvi i casi di maggior favore. In caso di	
	inottemperanza accertata dall'Amministrazione, ovvero alla stessa	
	segnalata per il tramite dell'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione	
	comunicherà all'Aggiudicatario e, se del caso, anche all'Ispettorato	
	del Lavoro, l'inadempienza accertata e sospenderà qualunque tipo di	
	servizio affidato, fino a quando gli organi pubblici competenti non	
	avranno accertato che gli obblighi stessi sono stati integralmente	
	osservati ed adempiuti;	
	b) osservare tutte le norme tecniche in materia di sicurezza nei luoghi di	
	lavoro ed antinfortunistiche, previste dalla vigente normativa;	
	c) osservare scrupolosamente ogni disposizione che l'Amministrazione	
	vorrà impartire per garantire la sicurezza del personale addetto.	
	Contestualmente alla scadenza del presente contratto, si intende cessato ogni	
	rapporto con la Ditta e con il personale destinato ai lavori oggetto	
	dell'appalto.	
	L'Aggiudicatario dichiara, inoltre, di essere in regola con gli obblighi di	
	- Pag. 12 di 17 -	

assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 ("Norme per il	
diritto al lavoro dei disabili").	
ART. 18 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.	
Ferma restando la risoluzione per inadempimento delle obbligazioni nascenti	
dal presente contratto (art. 1453 c.c.), l'Amministrazione si riserva la facoltà di	
risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., a tutto rischio	
dell'Aggiudicatario, qualora quest'ultimo incorra in violazioni contrattuali, la	
cui valutazione della gravità è rimessa al giudizio dell'Amministrazione, non	
eliminate dall'Aggiudicatario a seguito di diffide formali ad adempiere.	
ART. 19 – CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI.	
Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima	
della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13	
del D.Lgs. 196/2003 circa il trattamento dei dati personali conferiti per	
l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che	
spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.	
L'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo tratta i dati ad essa forniti per la	
gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello	
stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per	
fini di studio e statistici.	
Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di	
correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato	
D.Lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo	
alle misure minime di sicurezza da adottare.	
Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e	
corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia	
- Pag. 13 di 17 -	

responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti	
da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.	
ART. 20 – SPESE CONTRATTUALI.	
Tutte le spese inerenti gli adempimenti fiscali, comprese le spese di bollo, di	
eventuale registrazione del presente contratto, sono a carico	
dell'Aggiudicatario, in caso d'uso. Le prestazioni, oggetto del presente	
contratto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.	
ART. 21 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO.	
L'Aggiudicatario, entro 30 giorni dalla data di stipula del presente contratto,	
comunicherà il nominativo del Responsabile del Servizio a mezzo nota scritta,	
pena la risoluzione del presente contratto.	
Al Responsabile del Servizio l'Amministrazione, in persona del proprio	
Responsabile del procedimento, farà riferimento per ogni aspetto riguardante	
l'esecuzione delle attività previste nell'Offerta Tecnica.	
ART. 22 – NUOVI PRODOTTI	
La Società si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente	
l'Amministrazione sulla evoluzione scientifica dei prodotti oggetto della gara	
e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla	
prestazione dei servizi oggetto del rapporto contrattuale a parità di prezzo di	
gara.	
Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di	
comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune.	
ART. 23 – CESSIONE DI CREDITO E DI CONTRATTO	
Per quanto attiene alla cessione dei crediti conseguenti all'aggiudicazione	
della gara, saranno applicate le disposizioni di cui all'art.117 del D.Lgs	
- Pag. 14 di 17 -	
- wg / w /	

n.163/2006 e ss.mm.ii	
La cessione del contratto è vietata, ferme restando le disposizioni di cui	
all'art.116 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii	
ART. 24 – SUBAPPALTO	
Il subappalto (approvato dalla stazione appaltante), disciplinato dall'art. 118	
del d.lgs. n° 163/2006, non comporta alcuna modifica degli obblighi e degli	
oneri contrattuali della Ditta che rimane l'unica e sola responsabile nei	
confronti dell'Amministrazione di quanto subappaltato. Qualora, durante	
l'esecuzione del subappalto, l'Amministrazione accerti l'esistenza di	
inadempimenti, può intimare per iscritto alla Ditta di prendere	
immediatamente misure per la risoluzione del contratto di subappalto. La	
risoluzione del contratto di subappalto non dà alcun diritto all'appaltatore di	
pretendere dall'Amministrazione indennizzi di sorta, né spostamento dei	
termini di esecuzione del contratto.	
Art. 25 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.	
La Società si impegna ad assicurare il pieno rispetto di tutti gli obblighi di	
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n° 136,	
e successive modifiche e integrazioni. L'appaltatore si impegna altresì a dare	
immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della	
Provincia di Viterbo della notizia dell'inadempimento della propria	
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità	
finanziaria.	
ART. 26 – FORO COMPETENTE.	
Per qualsiasi eventuale controversia dovesse insorgere relativamente alla	
interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente	
- Pag. 15 di 17 -	

il Foro di Viterbo.	
ART. 27 – RINVIO.	
Per tutto quanto non contemplato nel presente contratto ed a completamento	
del medesimo, si fa espresso riferimento a quanto previsto dal Codice Civile e	
dalla legislazione vigente in materia d'appalti.	
Letto, approvato e sottoscritto.	
DITTA Azienda USL di Viterbo	
Il ********* Il Commissario Straordinario	
Dott Dr. Luigi Macchitella	
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1341 e 1342 c.c. si approvano	
espressamente gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,	
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.	
DITTA Azienda USL di Viterbo	
Il ************************************	
Dott Dr. Luigi Macchitella	
1	